

Atto di Indirizzo n. 28

Ai Presidenti
delle Associazioni Provinciali LILT


Ai Coordinatori Regionali LILT
Loro Sedi

Oggetto: Regolamento elettorale degli organi sociali delle Associazioni Provinciali LILT.


Si inviano a codeste Associazioni Provinciali – per opportuna e doverosa conoscenza – gli allegati documenti in oggetto, approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 25 marzo u.s..

Con viva cordialità.

Il Responsabile Direzione e Gestione
Rag. Davide Rubinace



Il Presidente
Prof. Francesco Schittulli



**REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DELLA LILT
(Art. 20, comma 5, dello Statuto Nazionale LILT)**

**TITOLO I
LIMITI E FUNZIONI DEL REGOLAMENTO E PROCEDURE PRELIMINARI**

ARTICOLO 1

Il presente regolamento, assunto sulla base dell'apposito Atto di indirizzo formalizzato dalla Sede Centrale LILT, disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio Direttivo Provinciale (di seguito C.D.P.) dell'Associazione provinciale LILT e dell'Organo di revisione o di controllo.

Tale disciplinare si applica sia per il rinnovo degli organi sociali giunti alla scadenza naturale del mandato elettivo, sia per il rinnovo anticipato a seguito di revoca degli organi da parte dell'Assemblea o per qualsiasi altro sopraggiunto motivo.

Il Presidente dell'Associazione, o il Coordinatore Regionale in caso di assenza del Presidente, pone in essere tutte le procedure statutarie e regolamentari previste per la elezione degli organi sociali dell'Associazione ed è tenuto ad informare costantemente, al riguardo, il Coordinatore regionale delle Associazioni Provinciali della LILT, e l'Organo di controllo dell'Associazione stessa e la Sede Centrale LILT.

**TITOLO II
COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E COSTITUZIONE DEI
SEGGI ELETTORALI**

ARTICOLO 2

Il Presidente Provinciale, o in caso di vacatio il Coordinatore Regionale o suo delegato - previa informazione specifica e preliminare inviata al Coordinatore Regionale LILT ed all'Organo di controllo dell'Associazione nonché alla Sede Centrale, contenente la data, l'orario ed il luogo ove si svolgeranno le operazioni elettorali- apre l'Assemblea indicando tra i soci uno con funzioni di Presidente, due con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario. I suddetti soci costituiranno il seggio (ufficio) elettorale.

Per evitare assembramenti nella sede provinciale, possono essere istituiti, seggi elettorali nei Comuni in cui si siano residenti almeno cento soci.

Ogni lista ha diritto di indicare un socio quale rappresentante presso i seggi elettorali che verranno istituiti. Una copia del regolamento deve essere a disposizione dei soci durante le operazioni di voto.

Il Presidente dell'ufficio elettorale dà inizio alle operazioni di voto invitando i componenti del seggio elettorale ad avviare il lavoro preliminare.

I parenti, i coniugi ed affini dei candidati entro il secondo grado non possono far parte del seggio (ufficio) elettorale.

Saranno ammessi al voto i soci che, allo scadere del tempo previsto si trovino all'interno dei luoghi ove sono collocati i seggi elettorali.

ARTICOLO 3

Ai componenti del seggio elettorale è affidato il compito:

- di verificare la rispondenza tra l'elenco dei soci, firmato dal Presidente e dal segretario sezionale e l'identità dei soci votanti;
- di contrassegnare, con almeno due loro firme, le schede per il voto;
- di validare, conteggiare e registrare le schede durante lo spoglio;
- di compilare i verbali attestanti il risultato delle votazioni e di raccogliere gli atti da allegare agli stessi e di trasmettere copia del verbale al Coordinatore Regionale e alla Sede Centrale LILT.

TITOLO III FORMAZIONE DELLE LISTE E SISTEMA DI VOTO

ARTICOLO 4

Ogni socio può sottoscrivere una sola lista.

Ogni lista sarà presentata personalmente dal primo dei soci sottoscrittori presso l'Associazione, appositamente aperta per tale incombenza, unitamente alla copia del documento di identità dei candidati e dei sottoscrittori, il giorno antecedente la data della consultazione elettorale dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

Ogni lista dovrà essere sottoscritta da un numero di associati almeno pari al numero dei nominativi inseriti nella lista stessa.

La persona incaricata dal Presidente di assolvere a tale compito rilascerà, al socio presentatore, ricevuta dell'avvenuto deposito della lista. Le liste presentate devono essere vistate, dall'ufficio di Presidenza e copie delle stesse devono essere riportate su fogli ben leggibili da esporre nella sede del seggio elettorale.

ARTICOLO 5

Le liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo (composto da un minimo di cinque ad un massimo di 11 consiglieri) devono contenere un numero di candidati (di cui almeno 1/3 devono essere necessariamente di genere diverso tra uomini e donne)

pari al doppio rispetto ai componenti da eleggere. I candidati per essere idonei all'inserimento nelle liste elettorali, dovranno risultare iscritti all'Associazione provinciale alla data di presentazione della lista.

ARTICOLO 6

Il legale rappresentante dell'Associazione comunica, almeno 15 giorni prima alla Sede Centrale LILT e al Coordinatore regionale, la data delle elezioni per il rinnovo degli Organi sociali dell'Associazione.

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 09:00 e termineranno alle ore 18:00 del giorno stabilito.

(N.B. Nell'avviso di convocazione, ove ritenuto necessario in relazione al numero degli associati, l'orario potrà essere prolungato fino alle ore 20).

ARTICOLO 7

I parenti, il coniuge e gli affini entro il secondo grado non possono ricoprire contestualmente le cariche sociali dell'Associazione.

Hanno diritto al voto i soci iscritti nell'anno in corso alla data delle elezioni, in regola con la quota sociale (10 euro) anno 2022.

I soci potranno farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, mediante il conferimento di apposita delega; ogni socio votante non può rappresentare più di un altro socio; assieme alla delega deve essere presentata fotocopia di un documento di identità valido del delegante.

ARTICOLO 8

Per quanto riguarda l'Organo di controllo di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3.07.2017 n.117, la figura è obbligatoria nei casi indicati in detto articolo. Il componente monocratico o i componenti saranno scelti in una lista di almeno quattro nominativi, tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o tra i Professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

ARTICOLO 9

Ogni socio elettore dispone di un voto di lista.

Ove il socio esprima solo il voto di lista, varrà l'ordine della collocazione dei candidati all'interno della stessa nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

Il socio ha, altresì, la facoltà di attribuire preferenze, nell'ambito della stessa lista, nel numero massimo dei membri del Direttivo da eleggere.

ARTICOLO 10

I consiglieri sono assegnati proporzionalmente sulla base dei voti delle liste. Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali e, in caso di parità di cifra individuale, coloro che precedono nell'ordine di lista.

La cifra individuale è data dai voti validi riportati dalla lista di appartenenza e dai voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Qualora non siano state presentate liste di candidati per l'elezione degli Organi elettivi, ogni socio è in facoltà di indicare sulla scheda un numero di nominativi pari al numero stabilito di componenti del Consiglio Direttivo Provinciale da eleggere; per l'Organo di controllo non possono essere espressi più di due nominativi.

Le schede che dovessero contenere nominativi superiori al numero massimo sopra indicato, saranno considerate valide solo fino al raggiungimento del numero massimo di preferenze consentite.

Saranno proclamati eletti per il CDP i soci che avranno riportato più voti e per l'Organo di controllo i nominativi che avranno riportato più voti, secondo il numero da eleggere come previsto dal citato art-3 del Decreto Legislativo 117/2017.

In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di età.

ARTICOLO 11

Lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato presso i locali sede delle operazioni di voto subito dopo la chiusura del seggio elettorale.

TITOLO IV

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

ARTICOLO 12

Al termine delle operazioni di controllo da parte degli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale riassuntivo dei lavori assembleari.

Il verbale dei seggi elettorali dovrà essere allegato al verbale dell'Assemblea ed inviato, in copia, entro i tre giorni successivi alla Sede Centrale LILT e al Coordinatore regionale. Le schede votate dovranno essere conservate, in plico sigillato, presso la Sede provinciale dell'Associazione per l'intero mandato elettorale.

ARTICOLO 13

Qualora venga a cessare dalla carica, per qualsiasi motivo, il mandato di un consigliere o di un revisore eletto, si procederà alla surroga, nominando tra i non eletti il più votato.

Il Coordinatore regionale, durante lo svolgimento delle attività per il rinnovo degli organi elettivi dell'Associazione, assicura la propria costante collaborazione sia all'Associazione Provinciale che alla Sede Centrale per ogni eventuale necessità.